N. 1654 CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI INES, FERRARI SILVESTRO, MAROLI, SAVINO, CAVIGLIASSO PAOLA, ZUECH, PISICCHIO

Presentata il 19 luglio 1977

Norme sulla formazione professionale e sull'attività di estetista

Onorevoli Colleghi! — Non è certamente sfuggito alla vostra attenta osservazione il comportamento, in questi ultimi anni, di certa stampa locale e nazionale di fronte ad avvenimenti delittuosi che hanno per protagoniste persone etichettate « estetiste ».

Il risalto dato a notizie anche di poco conto, la profusione di particolari lascivi, la dovizia di aspetti scandalistici, hanno sempre per primo bersaglio la pseudo at- listica ha maturato nelle persone di un

tività delle inquisite e non la gravità del fatto di cronaca nera in se stesso.

In gran parte, la responsabilità di tutto ciò risale agli organi tutori preposti alla vigilanza sulla legittimità a fregiarsi della qualifica professionale e sulla forma e contenuto delle inserzioni pubblicitarie giornalistiche.

Va da sé che nel prosieguo degli anni una tale martellante esasperazione scanda-

certo livello culturale il convincimento che l'attività della estetista sia una manifestazione occasionale, una caratteristica dei tempi moderni, uno dei tanti espedienti escogitati per dare copertura al mercimonio.

L'estetica, e per essa intendiamo la cosmesi, non è un prodotto dell'attuale civiltà, un fenomeno del nostro tempo, un ritrovato della società dei consumi. Essa ha origini che si perdono addirittura nella notte dei tempi. Egizi, Ebrei, Greci, Romani, popoli civili e selvaggi, nessuno è mai sfuggito al desiderio di accrescere le attrattive del corpo ricorrendo ad unguenti, olii, ciprie, sostanze coloranti, sbizzarrendo la fantasia nella ricerca di metodi infallibili e di ricette miracolose. Già nel 1500 avanti Cristo, come si apprende dal papiro di Eber, si preparavano cosmetici a base di polvere di corno di bue e di sangue di lucertola. I Romani usavano la spazzola per i denti; si immergevano in bagni di crusca e di latte d'asina; ricorrevano al minio ed al carminio per colorire il viso; all'antimonio e al nerofumo per tingere le sopracciglie; adoperavano depilatori. Nel 300 si preparavano numerosi cosmetici con ingredienti che sono in uso ancor oggi, ma il 700 ha segnato il trionfo della cosmesi. Nel 1520 un medico italiano, Giovanni Marinello, pubblicò gli Ornamenti della donna che è un vero e completo trattato di cosmesi femminile.

Per altro, l'attuale cosmesi ha cessato di essere solo un'arte di abbellimento mediante l'uso di pomate, ciprie, profumi, deodoranti, destinata alle donne e riservata ad un ristretto numero di persone. Essa si basa sulla pulizia e sulla cura preventiva della pelle. Esistono a questo proposito prodotti e tecniche di applicazione che producono risultati positivi, anche se non mancano le esagerazioni, le trovate astruse, terminologie pubblicitarie miracolistiche escogitate dalle industrie della produzione e del commercio dei cosmetici. E l'argomento riguarda anche l'altro sesso. Ogni anno la cifra che gli uomini spendono in cosmetici aumenta e non bisogna, dicono i medici, considerarla una debolezza. Sentirsi gradevoli, regalare una mezz'ora al proprio aspetto curando la pelle è psicologicamente utile.

Lo sviluppo della cosmetica, negli ultimi vent'anni, è stato veramente di gran rilievo solo se si pensa che prima del secondo conflitto mondiale non esisteva una vera industria italiana del settore; bensì pochi laboratori che si dedicavano alla produzione di alcuni tipi di profumi e colonie. Ma se da un lato si è avuto un notevole incremento del mercato cosmetico, favorito dall'anacronismo di una normativa che ha la sua statuizione nel testo unico delle leggi sanitarie del 1934, dall'altro non si è provveduto ad imprimere un indirizzo dinamico alle istituzioni preposte all'addestramento professionale per favorire lo sviluppo armonico del settore.

Di fronte all'imponente richiesta di operatrici, le istituzioni scolastiche pubbliche avrebbero potuto fornire una compiuta risposta alla domanda quanti-qualitativa del mercato, sennonché la costante disapplicazione della legge da parte di molte Commissioni provinciali dell'artigianato, hanno ritenuto validi ai fini della qualificazione professionale titoli non conformi all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (corsi di apprendistato), ha concesso spazio a tutta la gamma dell'addestramento privato che ha proliferato corsi liberi d'istruzione (legge 19 gennaio 1942, n. 86), in qualche caso collegati alle stesse industrie del settore, autorizzati dal Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica (regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946) ed addirittura pseudo corsi per corrispondenza.

Questa forma di addestramento, che ha inseguito finalità speculative, si è posta sul piano concorrenziale con gli Enti di diritto pubblico (ENALC-INIASA) per quanto attiene la durata del periodo di studio per cui gli aventi interesse hanno scelto la via onerosa, ma più breve, anziché quella gratuita ma di durata accademica.

Siffatto fenomeno si è ulteriormente aggravato per il dilagare di tali sedicenti scuole, da molte delle quali esula ogni finalità scolastica, rivelatesi vere e proprie fabbriche di titoli a pagamento.

Primo ed unico serio tentativo di creare una scuola professionale per le estetiste è quello operato, nell'immediato dopoguerra, dalla scuola « Emma Fenaroli » (autorizzazione n. 4323 del 19 settembre 1950 del Ministero della pubblica istruzione).

Da questo stato di cose si è avuta una massa di estetiste il cui livello professionale, in buona parte, non va oltre l'empirismo, con gli immaginabili danni per lo utente. Da non passare sotto silenzio, inoltre, l'aspetto poco edificante, denunciato nella premessa, della facile copertura offerta all'attività di un'infima minoranza

Camera dei Deputati

che fa notizia per la letteratura scandali-

si di inquinamento generalizzato.

La qualifica di estetista si consegue, invece, per la legge 14 febbraio 1963, n. 161, tramite un regolare corso di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. A questo proposito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con circolare del 29 ottobre 1966, n. 233, protocollo 453181, dopo aver sottoposto la questione ai Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro nella diretta competenza dei quali risulta la formazione professionale, ha chiarito che i corsi di addestramento professionale autorizzati dal consorzio provinciale o, comunque, svolti sotto la vigilanza di una pubblica amministrazione non possono considerarsi equivalenti ai corsi di apprendistato previsti dalla legge n. 25 del 1955.

stica alimentando una ingiustificata psico-

La successiva legge 23 dicembre 1970, 1142, ha previsto un ulteriore canale di qualificazione professionale attraverso corsi di addestramento e di scuole professionali che siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato. E poiché nel campo dell'istruzione gli organi periferici dello Stato si identificavano, prima del trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, nell'Ufficio provinciale del lavoro e nel Provveditorato agli studi, ne discende che il Consorzio provinciale, secondo la corretta interpretazione della norma, non avrebbe più dovuto autorizzare l'apertura dei corsi liberi per le attività indicate nel titolo delle leggi nn. 161 e 1142, sin dall'emanazione della disposizione del 1963.

Va considerato, a questo proposito, che non risulta sia stato fatto ricorso alla legge 13 marzo 1958, n. 262, che punisce con la reclusione il conferimento delle qualifiche di carattere professionale fatto in difformità alla legge e lo stesso uso delle qualifiche ottenute in contrasto alla legge.

Onorevoli colleghi, oggigiorno altre prospettive si aprono all'attività dell'estetista. Lo sviluppo industriale del nostro paese ha senz'altro esteso l'uso dei cosmetici a livello di consumo di massa, ma ha deter-

minato anche un nuovo indirizzo nella loro destinazione, La tecnologia avanzata, la forte industrializzazione, l'irrazionale inurbanamento, l'uso dei detersivi, di sostanze chimiche e sintetiche, hanno aumentato le cause di inquinamento. È accertato che le dermatiti traggono la loro origine in fattori aspecifici ricollegabili alle condizioni generali di vita e di lavoro o ad una cattiva organizzazione del lavoro e non colpiscono solo i diretti esposti, ma, sia pure in maniera ridotta, tutti coloro che si trovano ad operare in un determinato ambiente.

Il concatenarsi di queste cause di morbilità suggerisce di indirizzare l'attività dell'estetista a mansioni igienico-sanitarie.

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge è stata sollecitata ed elaborata in l'AIE, l'Associazione con collaborazione italiana estetiste sorta a Milano nel 1954 su iniziativa della parte più sensibile della categoria, di coloro, cioè, che con lodabile lungimiranza avevano preconizzato il pericolo di inquinamento del settore. L'AIE quindi, più che vivere un'esperienza organizzativa si è proposta come polo di attrazione per quelle operatrici che nobilmente ne rappresentano e simboleggiano la sua dottrina: indiscussa moralità, fede democratica, vocazione culturale, serietà professionale.

Quanto vi chiediamo di approvare costituisce un quadro organico di disposizioni che dettano i principi fondamentali attraverso i quali si deve pervenire a regolamentare la formazione e la professione dell'estetista.

Onorevoli colleghi, se è vero, com'è vero, che le leggi debbono vivere nella coscienza pubblica perché possano essere codificate, per quanto sin qui esposto e la prospettiva legislativa di un provvedimento sulla produzione, il commercio, la vendita e l'applicazione dei cosmetici confermano l'urgente necessità di regolamentare organicamente la formazione e l'attività dell'estetista perché, nell'ambito ed entro i limiti di esercizio, possa fornire prestazioni che non si esauriscono in funzione dell'abbellimento ma che si pongano come uno dei momenti della tutela della salute del cittadino in assoluto.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DELLA FORMAZIONE

ART. 1.

Chiunque intende esercitare l'arte ausiliaria della professione sanitaria di estetista, deve essere munito del diploma rilasciato da una scuola istituita direttamente dalla regione o autorizzata dalla regione.

Non esistono limiti di età e di sesso per l'ammissione alle scuole di cui al precedente comma.

ART. 2.

Il programma delle scuole, l'ordinamento del tirocinio ed i requisiti dei docenti sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, vengono determinati i requisiti di ammissione alle scuole e le materie fondamentali d'insegnamento.

ART. 3.

Con decreto dell'assessore all'igiene e sanità, di concerto con l'assessore all'istruzione professionale, viene approvato il regolamento della scuola e determinato il numero massimo degli ammittendi in relazione con le strutture didattiche e con la recettività degli appositi enti per il tirocinio.

ART. 4.

La nomina del direttore della scuola e dei docenti è effettuata dall'assessore alla igiene e sanità, di intesa con l'assessore alla istruzione professionale.

La scuola deve avere un proprio organico comprendente il personale insegnante tecnico pratico.

L'organico fissato dallo statuto della scuola è approvato con decreto dell'assessore all'istruzione professionale, sentito lo assessore all'igiene e sanità.

ART. 5.

La durata dell'insegnamento è di due anni di cui uno propedeutico culturale e professionale e l'altro riservato al perfezionamento in tecnica di dermatologia o in tecnica di laboratorio di chimica cosmetica.

Dal primo al secondo anno si accede con esame di idoneità.

Al termine del secondo corso si sostiene l'esame di Stato per il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di estetista.

L'esame conclusivo consiste nella discussione di un tema su materie attinenti al secondo corso di studi, scelto dallo studente e approvato dalla direzione della scuola.

Agli esami di idoneità e di diploma possono accedere gli apprendisti che hanno compiuto il prescritto periodo di apprendistato e frequentato un corso di insegnamento complementare.

ART. 6.

La commissione esaminatrice è nominata dall'assessore all'igiene e sanità ed è composta:

- a) da un medico dei servizi sanitari regionali, che la presiede;
 - b) dal direttore della scuola;
- c) da un primario ospedaliero di ruolo della specialità di dermatologia;
 - d) da un chimico cosmetologo;
- e) da un docente di materie fondamentali del corso di studi;
- f) da un rappresentante dell'assessorato all'istruzione professionale;
- g) da un rappresentante dell'assessorato all'igiene e sanità;
 - h) da un insegnante tecnico pratico;
- i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (artigiani – dipendenti).

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'assessorato all'istruzione professionale esercita le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della commissione sono liquidate dall'assessorato all'istruzione professionale.

TITOLO II.

DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE TECNICO PRATICO

ART. 7.

I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della sanità, organizzano corsi di formazione del personale insegnante tecnico pratico.

Il concorso è riservato agli estetisti diplomati.

La regione organizza corsi periodici di aggiornamento per il personale di cui al primo comma.

TITOLO III.

DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

ART. 8.

I limiti e le modalità di esercizio dell'arte sono determinati nel regolamento di attuazione della presente legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

ART. 9.

L'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di estetista è soggetto alla vigilanza dell'assessorato all'igiene e sanità.

La vigilanza si estende:

- a) alla formazione professionale;
- \boldsymbol{b}) all'accertamento del titolo di abilitazione;
 - c) all'esercizio dell'arte medesima.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla registrazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

ART. 10.

Ai soli fini dell'accertamento e del permanere del diritto all'esercizio dell'attività, viene istituito, presso l'assessorato alla igiene e sanità, un albo professionale. Le regioni sono tenute a segnalarsi le variazioni per trasferimento e quelle per sospensione o interdizione dall'esercizio dell'arte.

TITOLO IV.

DELLE SANZIONI

ART. 11.

Chiunque, non trovandosi in possesso del diploma prescritto dall'articolo 1, esercita l'attività di estetista è punito con la multa da lire 50 mila a lire 200 mila.

In caso di recidiva la pena è della reclusione da 15 a 30 giorni e della multa da lire 100 mila a lire 400 mila.

Il materiale servito o destinato all'esercizio abusivo è confiscato.

L'assessore all'igiene e sanità, indipendentemente dal procedimento giudiziario, ordina la chiusura del locale nel quale la arte è stata abusivamente esercitata.

Il provvedimento dell'assessore all'igiene e sanità è definitivo.

Alle stesse pene soggiace anche chi, pur essendo in possesso del diploma, presti comunque il suo nome allo scopo di permettere o agevolare il reato.

ART. 12.

Le pene previste dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 262, sono raddoppiate per coloro che conferiscono la qualifica di estetista in contrasto con la presente legge e per chiunque faccia uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica di estetista se non è in possesso del diploma di cui all'articolo 1.

ART. 13.

La condanna per i reati previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del codice penale.

TITOLO V. NORME TRANSITORIE

ART. 14.

Gli attestati di estetista rilasciati dagli enti pubblici per l'istruzione professionale o da corsi liberi autorizzati prima dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1970, n. 1142, sono convalidati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e previo esame orale davanti alla commissione di cui all'articolo 6.

I possessori di altro titolo possono ottenere la convalida entro il periodo indicato al precedente comma, previo esame secondo le modalità indicate all'articolo 6, purché dimostrino di essere stati iscritti come estetisti nell'albo provinciale delle imprese artigiane o di aver svolto attività quale dipendente.

ART. 15.

Per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, al concorso per insegnante tecnico pratico possono partecipare gli estetisti in possesso della qualifica professionale di cui al primo comma dell'articolo 14 e con azianità di qualifica e di effettivo lavoro, autonomo o dipendente, di almeno 10 anni.

ART. 16.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale viene emanato il regolamento di attuazione. Entro lo stesso periodo vengono emanati i decreti previsti dalla presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la regione emana il regolamento di esecuzione.

La presente legge entra in vigore nel centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.